



Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22;

VISTO il decreto n. 11 del 21 gennaio 2015, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali con il quale è stata espressa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione dell'ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze Sud – Incisa Valdarno: Variante San Donato dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, ricadente nel territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno (FI) subordinata al rispetto di date prescrizioni;

CONSIDERATO che il predetto D.M. 11 del 21/01/2015 prevede anche che *“il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata”*;

VISTO il decreto ministeriale n. 143 del 27 maggio 2016 di modifica del D.M. 11 del 21/01/2015 relativamente alla prescrizione n. 9 dell'articolo 1, sez. A), e all'articolo 2, sez.C9, concernenti l'attribuzione al Comitato di Controllo, istituito presso l'allora Ministero dell'ambiente, della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali in precedenza attribuite alla Regione Toscana ed all'Autorità di Bacino del fiume Arno

VISTA l'istanza prot. ASPI/RM/2021/8670 del 15/05/2021 presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A. (d'ora in poi, proponente) acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con prot. n. MATTM/52846 del 18/05/2021, con la quale, ai sensi dell'art. 25, c.5 del decreto legislativo n.152 del 2006, il proponente ha chiesto la proroga di 5 anni del termine di efficacia del richiamato decreto di compatibilità ambientale n. 11 del 21/01/2015, come modificato con il decreto ministeriale n. 143 del 27 maggio 2016, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 6 ottobre 2016, relativo al progetto sopra indicato, ridefinendone la scadenza a maggio 2026;

VISTA la nota prot. MATTM/54302 del 21/05/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS (d'ora innanzi, Commissione) con prot. CTVA/2651 del 21/05/2021, con la quale la Divisione ha comunicato "l'avvio dell'istruttoria tecnica" presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS chiedendo al contempo *"di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di V.I.A. conclusa con il sopra citato, e se via siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta"*

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 123 del 6 luglio 2021, assunto al prot. MATTM-79432 del 20 luglio 2021, con cui la Commissione, in relazione alla richiesta di proroga ha analizzato e valutato la documentazione tecnica fornita a corredo dell'istanza;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, trasmesso con nota prot. 39191 del 22 novembre 2021, assunto al prot. MATTM-129609 del 22 novembre 2021, con cui la citata Direzione Generale, esaminati gli atti ed in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza competente, dichiara che nulla osta alla concessione della proroga di 5 anni del termine del decreto di compatibilità ambientale di cui al D.M. n. 11 del 21/01/2015 *"a condizione che siano ottemperate tutte le prescrizioni di cui al predetto decreto di compatibilità ambientale D.M. 11 del 21/01/2015 non ancora ottemperate e ferme restando tutte le richieste di approfondimenti ai diversi livelli progettuali e le prescrizioni/raccomandazioni non ancora ottemperate impartite con parere n. 11154 del 21/04/2016 reso dall'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del DPR 383/94, nell'ambito del procedimento di accertamento di conformità urbanistica"*

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

a) parere positivo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 123 del 6 luglio 2021, costituito da n. 14 pagine;

b) parere positivo del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 39191 del 22 novembre 2021, costituito da n. 5 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga del termine di validità del citato decreto di compatibilità ambientale n. 11 del 21/01/2015, come modificato con il decreto ministeriale n. 143 del 27 maggio 2016, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 6 ottobre 2016;

DECRETA

Art. 1

(Proroga del termine)

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine entro cui realizzare l'opera di cui al D.M. 11 del 21 gennaio 2015 di compatibilità ambientale del "Progetto Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello-Incisa. Tratto Firenze Sud-Incisa. Variante San Donato (Lotto 2)" presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 6 ottobre 2016, è prorogato al 6 ottobre 2026, ferma restando la necessità

che siano ottemperate le condizioni ambientali di cui al medesimo D.M. n. 11 del 21 gennaio 2015 e le condizioni ambientali dettate dal Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n- 39191 del 22 novembre 2021.

2. Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto ministeriale D.M. 11 del 21 gennaio 2015.

4. Restano ferme le responsabilità del Proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è notificato ad Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero della Cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Regione Toscana che ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni o organismi eventualmente interessati.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ed al parere del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di cui all'articolo 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Dario Franceschini